

PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 26 APRILE 2022

OGGETTO: *Deliberazione di G.C. n. 101 del 06.04.2022 parzialmente di proposta al Consiglio: Ottemperanza alla Sentenza TAR Campania - Napoli, Sez. V, n. 7603 pubblicata il 29/11/2021. Prelevamento dal fondo di riserva ed istituire di due capitoli di entrata con stanziamento zero ai sensi del principio contabile paragrafo 8.13 lett. b).*

PROPOSTA AL CONSIGLIO per l'acquisizione al patrimonio indisponibile, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, di aree di proprietà della Confraternita del SS. Rosario di Pianura, utilizzate per realizzare l'ampliamento del Cimitero di Pianura.

L'anno duemila ventidue, il giorno 26 del mese di Aprile, con modalità "a distanza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

<i>dr. Costantino SESSA</i>	<i>Presidente</i>
<i>dr. Domenico CAROZZA</i>	<i>Componente</i>
<i>dr. Antonio DANIELE</i>	<i>Componente</i>

per esprimere il parere di propria competenza di cui all'art. 239, comma 1, lett. b.2, del D.Lgs. 267/2000;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;

- che con deliberazione di C.C. n. 26 del 16/09/2021 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2020;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/09/2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023;



Collegio dei Revisori

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/09/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsioni 2021/2023;

CONSIDERATO

- che con deliberazione di C.C. n.403 del 21/10/1996, veniva dichiarata la pubblica utilità ed urgenza del progetto di ampliamento del cimitero di Pianura, approvato contestualmente lo stato particellare ed il piano di esproprio dei terreni interessati dalle opere programmate;*
- che con decreto Sindacale n. 91 del 18/12/1997, veniva disposta l'occupazione d'urgenza a favore del Comune di Napoli di una parte del terreno di proprietà della Confraternita del SS. Rosario di Pianura, (nel seguito "la Confraternita") e precisamente gli immobili censiti in Catasto Terreni del Comune di Napoli al foglio 65, particella 65 per mq 66 e particella 584 per mq 5.453 (su mq 6.738);*
- che con verbali redatti in data 18/02/1998 e 13/03/1998, il Comune di Napoli ha avviato le attività di immissione nel possesso delle aree interessate dagli interventi di ampliamento cimiteriale, redigendo i correlati stati di consistenza;*
- che con deliberazione di G.C. n. 5036 del 23/12/1998 venivano determinate le indennità da offrire ai proprietari e/o coloni per l'esproprio dei suoli occorrenti per l'intero ampliamento del Cimitero di Pianura, individuati in complessivi mq 12.490;*
- che con deliberazione di G.C. n. 165 del 18/02/2002 veniva prorogato di 3 anni il termine di ultimazione dei lavori, mentre venivano confermati i termini di 3 e di 5 anni rispettivamente per l'inizio ed il completamento della procedura espropriativa, con decorrenza dal decreto di occupazione n. 91 del 18/12/1997;-*
- che l'Amministrazione comunale non ha poi emesso alcun decreto di esproprio entro il termine ultimo del 18/12/2002;*
- che nelle more, i lavori di ampliamento cimiteriale sulle aree contraddistinte dalle*



Collegio dei Revisori

richiamate particelle catastali sono stati completati, sia con un appalto (ultimato da tempo) che ha portato alla realizzazione di un primo edificio per tumulazioni collettive, di campi inumativi, di servizi igienici e di una cabina di trasformazione, oltre alla realizzazione del muro perimetrale dell'ampliamento, sia con un affidamento in concessione (convenzione rep. 81132 del 10/05/2010) con la realizzazione di un ulteriore edificio per tumulazioni collettive, di nicchiai esterni, di campi inumativi e di due edifici servizi;

-che con atto di citazione del 28/11/2011 la Confraternita conveniva il Comune di Napoli innanzi al Tribunale Civile perché venisse condannato al pagamento di tutte le indennità e conseguenti danni determinatisi a seguito della procedura ablativa mai conclusa;

-che con sentenza n. 6186/2013 il Tribunale adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la competenza in capo al giudice amministrativo, davanti al quale poter riassumere la controversia;

-che con ricorso al TAR Campania R.G. n. 3094/2013, la Confraternita chiedeva l'annullamento del decreto Sindacale n. 91/1997;

-che con Ordinanza n. 4543/2013, la V Sezione del TAR Campania disponeva formale CTU, nella quale, tra l'altro, veniva accertata una maggiore consistenza dell'area occupata, pari a complessivi mq 5.519;

-che con Sentenza n. 5683/2015, la V Sezione del TAR Campania accoglieva il ricorso e condannava il Comune di Napoli al risarcimento del danno prodotto all'istante per l'occupazione illegittima dell'area, precisando che le pretese dell'indennità di espropriazione e da occupazione legittima appartengono alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex art. 133 sub lett. g) del c.p.a.;

-che tale pronuncia veniva appellata sia dalla Confraternita, sia dal Comune di Napoli, con ricorsi proposti innanzi al Consiglio di Stato recanti rispettivamente R.G. n. 4515/2016



Collegio dei Revisori
e n. 4538/2016;

-che oltre a detta impugnazione, la Confraternita proponeva ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite, che, con sentenza n. 11017 depositata il 08/05/2018, individuava nella Corte di Appello di Napoli il Giudice territorialmente e funzionalmente competente a decidere "... sulla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima", cassando" in parte la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6186/2013";

-che con atto di citazione e riassunzione del 10/07/2018, la Confraternita citava in giudizio il Comune di Napoli davanti alla Corte di Appello di Napoli per accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai ristori patrimoniali e alla giusta indennità di occupazione legittima dal 18/12/1997 al 18/12/2002, e per l'effetto- condannare parte convenuta al pagamento delle somme dovute oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese;

-che con Sentenza n. 1626/2019, la IV Sezione del Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti (previamente riuniti) sulla pronuncia TAR n. 5683/2015, ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa, per l'ulteriore corso, al TAR per la Campania -sede di Napoli- in diversa composizione;

-che pertanto, con ricorso al TAR Campania R.G. n. 1997/2019, la Confraternita chiedeva la riassunzione del giudizio R.G. n. 3094/2013 (come da sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1626/2019), concernente il risarcimento dei danni subiti dalla Confraternita per effetto dell'illecita occupazione appropriativa per scadenza dei termini della procedura di espropriazione per pubblica utilità e per mancata emissione del decreto di esproprio da parte del Comune di Napoli;

-che con Ordinanza n. 3384 del 28/07/2020, la V Sezione del TAR Campania riuniva i ricorsi R.G. nn. 3094/2013 e 1997/2019, assegnando un termine alle parti per presentare memorie sulle questioni oggetto di causa.



Collegio dei Revisori

-che quest'ultima Ordinanza TAR ha ben chiarito "che a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico Espropri, in assenza della conclusione "fisiologica" del procedimento espropriativo ... il proprietario di un suolo illegittimamente occupato può trasferire il predetto bene all'Amministrazione con una manifestazione di volontà resa nei modi di legge nell'ambito di un accordo transattivo, ovvero ... ove sul bene del privato sia stata realizzata un'opera pubblica e le parti non abbiano concluso un accordo traslativo, l'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto può essere disposta solo con l'esercizio del potere previsto dall'art. 42 bis del DPR n. 327 del 2001 e dunque mediante l'adozione di un provvedimento - non avente efficacia retroattiva - di acquisizione al patrimonio indisponibile del bene privato utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica; - in assenza ... l'illegittima occupazione di un bene privato, sia pure preordinata alla realizzazione di un'opera pubblica, determina l'obbligo di restituzione nei confronti del proprietario";

ESAMINATA

*-la proposta di delibera di **G.C. n. 101 del 06/04/2022**, con cui si intende acquisire al patrimonio indisponibile, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/200, aree di proprietà della Confraternita del SS. Rosario di Pianura, utilizzate per la realizzare l'ampliamento del Cimitero di Pianura.*

RILEVATO

- che l'indennizzo da corrispondere alla Confraternita, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n.327/2001, può essere desunto dalla Relazione di stima redatta dal Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini, approvata con Determinazione Dirigenziale n. E1096_001 del 05/02/2022 (DETDI/2022/50 del 09/03/2022), in conformità ai criteri generali per la liquidazione delle somme dovute alla Confraternita contenute nella Sentenza n. 7603 del 29/11/2021 della V Sezione del TAR Campania;

Collegio dei Revisori

- *che in particolare, il richiamato art. 42-bis contempla il riconoscimento dei seguenti ristori:*

- a) pregiudizio patrimoniale (corrispondente al valore venale del bene), quantificato in € 25.277,02;*
- b) pregiudizio non patrimoniale (pari al 10% della voce precedente), quantificabile in € 2.527,70;*
- c) occupazione dell'area senza titolo da dicembre 2002 a febbraio 2022, pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, ossia: anni 20 x 5% x € 25.277,02 = € 25.277,02; pari a complessivi € 53.081,74;*

VISTO

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini intermini di “favorevole”, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000;*
- il parere di regolarità contabile in termini di “favorevole”, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*
- le osservazioni del segretario Generale;*
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;*

TENUTO CONTO

-che sono state disposte nella proposta le necessarie variazioni al Bilancio in esercizio provvisorio anno 2022/2024 per incamerare le somme da parte del Concessionario per l'importo di € 32.270,02 e l'incremento dello stanziamento di spesa di € 53.081,74 per occupazione senza titolo e pregiudizio patrimoniale mediante prelievo di pari importo dal Fondo di riserva.

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, ESAMINATO,
RILEVATO, VISTO, TENUTO CONTO**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

*- per quanto di competenza, il proprio parere in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla **Deliberazione di G.C. n. 101 del 06/04/2022** – ad oggetto: “l'acquisizione al patrimonio indisponibile, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, di aree di proprietà della Confraternita del SS. Rosario di Pianura, utilizzate per realizzare l'ampliamento del Cimitero di Pianura.*

RAMMENTA

-che l'acquisizione al patrimonio indisponibile, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, di aree di proprietà della Confraternita del SS. Rosario di Pianura, utilizzate per realizzare l'ampliamento del Cimitero di Pianura dovrà essere acquisita al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli ed iscritta nell'inventario dei beni patrimoniali indisponibili con la relativa quantificazione del valore attribuito ai fini dell'inserimento nel Conto Patrimoniale dell'Ente.

Napoli, 26 aprile 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dr. Costantino Sessa - Presidente

dr. Antonio Daniele - Componente

dr. Domenico Carozza - Componente

*Sottoscritta digitalmente**

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.